

COPIA

Nr. 32/13	SENT.
Nr. 25/13	A.G.
Nr. 156/13	Rep.
Nr. 156/13	Con.
Opuscolo	

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
CALITRI (Avellino)**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'ufficio del Giudice di Pace di Calitri, in persona dell'avv. Gerardo Rosa ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella Causa civile iscritta al n. 25/C/13 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2013, avente ad oggetto: "Risarcimento danni", ritenuta in decisione all'udienza del 18/10/2013 e vertente

**TRA**

1. **CASSANO Giuseppina** (C.F.: CSSGPP52S67I281A), rapp.ta e difesa dall'avv. Amato VERDEROSA (C.F.: VRDMTA71D14A509Z) ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Lioni (Av) alla Via Tiziano n. 38, giusta mandato a margine dell'atto di citazione.

**Attrice**

2. **Regione Campania** - (C.F.: 80011990639) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Carbone (C.F.: CRBNNA64L50A509O), e dom.ta presso CO.RE.CO. di Avellino con sede alla Collina Liguorini. giusta procura generale ad lites del 24/09/02 Rep. N. 35093.

**Convenuta**

3. **Amministrazione provinciale di Avellino** - (P.I.: 80000190647), in persona del Commissario straordinario, legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gennaro Galietta, (C.F.: GLTGNR66M15A509O) e Oscar Mercolino (C.F.: MRCSCR67R30E487W) e dom.ta presso il Centro Impiego di S. Angelo dei Lombardi alla via Boschetto, n.1, giusta procura generale ad litem. a margine della comparsa di costituzione e risposta.

**Convenuta**

## **Conclusioni delle parti:**

### **Per l'attrice:**

1. Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in via solidale, dei fatti di cui in premessa, i quali violando i doveri di diligenza e prudenza, non hanno provveduto ad una corretta gestione della fauna selvatica e adottare tutte le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare i danni alla circolazione stradale;
2. per l'effetto condannare i convenuti al ristoro di tutti i danni patiti dall'attrice Cassano Giuseppina, proprietaria dell'autovettura Ford Fiesta Tg. BS916KT nella somma preventivata di € 1.032,90, oltre interessi come per legge;
3. condannare i convenuti alle spese del c.d. "danno da fermo" che ha determinato l'impossibilità di utilizzare il veicolo durante il tempo necessario alla sua riparazione il quale dovrà essere ricompreso negli oneri consequenziali al risarcimento, dovendosi ritenere come esso sia soggetto alla liquidazione equitativa del danno pure in assenza di prova specifica, il tutto nei limiti della competenza razione valoris dell'adito Giudice;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.

### **Per la Convenuta Regione Campania :**

- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania per essere legittimata l'Amministrazione Provinciale e/o il Comune di Conza;
- in subordine, nel merito, rigettare la domanda per infondatezza della stessa e per carenza probatoria;
- vinte le spese diritti ed onorari di lite.

### **Per la Convenuta Amministrazione provinciale di Avellino:**

- dichiarare il difetto di legittimazione passiva per essere unica legittimata la regione Campania;
- dichiarare unica legittimata la regione Campania e disporre l'estromissione dal presente giudizio della Provincia di Avellino;
- in subordine, nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice e conseguentemente disporre l'integrale rigetto;



- dichiarare il concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro per cui è causa e ridurre il risarcimento in misura percentuale al grado di colpa dell'attrice che sarà accertato e quantificato in corso di causa.

nel caso di mancato accoglimento di quanto innanzi accertare e dichiarare la Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t. quale responsabile del sinistro in questione e conseguentemente condannarla al pagamento di quanto eventualmente risulterà dovuto all'attrice;

- vinte le spese diritti ed onorari di lite.

### FATTO E DIRITTO

Con due atti di citazione, notificati entrambi in data 18/04/2013, la sig.ra CASSANO Giuseppina esponeva:

che in data 29/03/2013, alle ore 21,45 circa, nell'agro di Conza della Campania e sulla S.S. Ofantina, direzione Conza Lioni, l'autovettura Ford Fiesta Tg. BS916KT, guidata dal figlio Antonello Domenico, impattava violentemente contro un gruppo di cinghiali, che in quel momento attraversavano la strada;

- che da tale incidente, l'autovettura riportava notevoli danni nella parte anteriore e per la riparazione degli stessi occorreva la somma di Euro 1.032,90, come da preventivo del 03/04/2013;
- che di tale fatto sono stati interessati i CC della stazione di Lioni;
- che il luogo dell'incidente è a ridosso e confina con una zona di ripopolamento e cattura selvatica;
- che la sede stradale è priva di presidi di sicurezza e di segnaletica indicante la presenza di animali selvatici;
- che nonostante i numerosi incidenti, avvenuti in detta zona, mai nessuna precauzione è stata messa in atto dalle competenti autorità.

Si costituiva la Regione Campania, la quale, eccepiva la carenza di legittimazione passiva per essere legittimata passivamente la Provincia in persona del loro rapp.te p.t.; resisteva alle avverse pretese in merito, contestava in fatto e in diritto le circostanze addotte dall'attore e chiedeva il rigetto della domanda ex adverso formulata perché inammissibile, improponibile, infondata e comunque non provata.

Quindi, concludeva e chiedeva la condanna alle spese e competenze di lite .

Si costituiva, altresì, la Provincia di Avellino ed eccepiva sia il proprio difetto di legittimazione passiva per essere responsabile la Regione Campania, sia l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum.



In subordine, adduceva il concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 cc. Svoltasi l'istruttoria, con l'audizione dei testi di parte attrice, acquisita la documentazione prodotta, e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva riservata in decisione.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

Va disatteso il difetto di legittimazione passiva, sollevato dalle convenute; la Provincia e la Regione vanno ritenute responsabili in solido per i danni arrecati all'attrice.

La Suprema Corte ha affermato che, la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente. In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. (Sez. 3, *Sentenza n. 80 del 08/01/2010*).

Inoltre, sempre la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.

Ciò premesso, va chiarito in maniera inequivocabile che, una volta inquadrata la responsabilità dell'ente regionale nell'alveo dell'art. 2043 c.c., non è consentito far discendere dai poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica attribuiti alla regione una sorta di responsabilità automatica dell'ente medesimo ogni volta che si verifichi un qualsiasi incidente con coinvolgimento della fauna selvatica, posto che, così argomentando, si finirebbe con il reintrodurre una costruzione giuridica inquadrabile nella previsione dell'art. 2052 c.c..



In tale prospettiva, la Corte ha affermato che non possono essere pretese dall'Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete e che, pertanto, è onere della parte attrice dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte. (Cass. Civ. 7080/2006)

Chiarito ciò, nella fattispecie è pacifico e provato agli atti che la parte attrice abbia subito un danno alla propria autovettura per aver impattato violentemente un gruppo di cinghiali sulla SS Ofantina e nell'agro di Conza della Campania.

Ed è altrettanto pacifico e provato che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici ed è stato più volte teatro di precedenti incidenti dovuti a scontri con cinghiali.

Dal verbale di denuncia del sinistro e dal verbale di Ispezione entrambi redatti, il giorno successivo al sinistro, dall'App. Giuseppe D'ARGENIO della Stazione CC di Lioni, si evince che nelle circostanze di tempo e di luogo sopraccitate, l'autovettura, Ford Fiesta Tg. BS916KT, guidata dal sig. Antonello Domenico, impattava violentemente contro un gruppo di cinghiali che repentinamente attraversavano la corsia di marcia occupata dalla succitata autovettura.

Da tali rapporti si evince, altresì, che i danni riportati dall'autovettura (parte anteriore) erano compatibili con il sinistro denunciato.

Circostanza confermata in udienza del 20/09/2013 dall'App. D'ARGENIO.

Attendibile a giudizio di questo ufficio giudiziario, è risultato il teste di parte attrice Sig.ra CASSANO Patrizia, terza trasportata, ammissibile, in quanto privo di alcun interesse atto a legittimare la sua partecipazione al giudizio, ha assistito direttamente ai fatti di causa ed ha confermato l'accaduto in ogni sua parte.

All'udienza del 19/07/2013, la Sig.ra CASSANO, senza alcuna discrasia, confermava le circostanze indicate nell'atto di citazione e, dichiarava, " *Conosco i fatti di causa in quanto mi trovavo a bordo dell'autovettura dell'attrice condotta nell'occasione dal Sig. Antonello Domenico.*

*Ricordo che l'attraversamento repentino di un branco di cinghiali sulla traiettoria da noi percorsa, rendeva impossibile l'impatto con detti animali."*

Precisava che: "che la zona interessata è spesso attraversata da cinghiali e che altri incidenti si sono verificati, che la stessa zona è priva di illuminazione, segnaletica e/o recinzione."



Circostanze, confermate dall' App. Giuseppe D'ARGENIO, tale teste dichiarava che la zona in questione, luogo dove è avvenuto l'incidente, fosse abitualmente attraversata da animali selvatici (nel caso di specie cinghiali) e che ogni anno si verificano una cinquantina di sinistri. (Ved. verb. di udienza del 20/09/2013)

Affermava che l'impatto con il gruppo di cinghiali era avvenuto in un luogo privo di illuminazione, recinzione e/o segnalazione.

Si osserva, inoltre, che la responsabilità generale della Regione, per i danni prodotti dagli animali selvatici, e fra essi i cinghiali, viene essenzialmente affermata sulla scorta di quanto previsto, all'interno della Legge 157, dal 3° comma dell'art. 1 ("le Regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica").

La stessa Legge 157, poi, stabilisce che le Province esercitano i compiti amministrativi relativi alla protezione della fauna, mentre, a norma dell'art. 19 del nuovo testo unico delle Leggi sulle autonomie locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta alle Province la protezione della flora e della fauna.

Però, mentre le norme dalle quali ricavare la responsabilità della Regione sono di origine statale, quelle da interpretare ai fini dell'affermazione di responsabilità della Provincia possono essere contenute sia in Leggi statali che regionali, cosicché l'analisi giuridica non può essere condotta con uniformità rispetto al territorio nazionale, essendo necessariamente influenzata dai modi con cui le singole regioni hanno, o non hanno, regolamentato la materia.

In ogni caso, anche all'interno delle medesime regioni è possibile rilevare differenti prassi applicative in materia.

Nella fattispecie, l'art. 26 L.R. Campania n. 8 del 1996 attribuisce alle Amministrazioni Provinciali i compiti di accertamento e liquidazione dei danni, attraverso l'utilizzazione di fondi stanziati dalla Regione con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio.

Pertanto, l'adito giudicante ritiene che se ed in quanto sussiste responsabilità, la Regione e la Provincia di cui sopra, sono tenute in solido al risarcimento dei danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica; infatti, la condotta colposa della Provincia e della Regione Campania va ricondotta alla mala gestione della fauna selvatica.

La prima, non solo per non aver mai proceduto agli accertamenti dovuti, e liquidazione dei danni come previsto dalla succitata norma regionale, ma anche di non aver provveduto ad una corretta attuazione delle norme regionali relative alla gestione e



Il Giudice di Pace  
Avv. Gerardo ROSA

tutela della fauna selvatica, per non aver esercitato il suo potere di controllo sulla riproduzione dei cinghiali, dato l'elevato numero degli stessi presenti sul territorio.

La seconda, per non aver provveduto all'incremento della segnaletica e delle protezioni lungo il tratto di viabilità più esposta al rischio e per non aver esercitato un potere di orientamento di controllo e sostitutivo per la migliore gestione della fauna selvatica per così come previsto e disciplinato dell'art. 10 comma 10, della Legge n. 157/1992 e dagli statuti regionali.

D'altronde entrambe le convenute riconoscono esplicitamente il risarcimento danni nei confronti dell'attrice che ha subito danni da fauna selvatica (ved. Comparse di Risposte), ma che entrambe eccepiscono la legittimazione passiva dal presente giudizio.

In conclusione, il difetto di legittimazione passiva, sollevata dalle convenute, va rigettato; la Provincia e la Regione vanno ritenute responsabili in solido per i danni arrecati all'attrice, il cui ammontare è provato dal relativo preventivo di riparazione e pezzi di ricambi regolarmente depositati agli atti e confermato all'udienza del 19/07/2013, dal teste IULIANO Domenico.

Nel preventivo del 03/04/2013 n. 547, si evince che il danno sofferto dall'attrice è di Euro 1.032,90.

Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dall'attore per l'autovettura danneggiata, a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, la valutazione deve essere fatta in via equitativa, e questo Giudice ritiene di indicare in € 500,00.

Infatti, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato.

L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore (Cass. n. 6907 del 08/05/2012, Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).

Sull'importo da risarcire decorrono gli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



Il Giudice di Pace  
Avv. Gerardo

## P.Q.M.

In persona del Giudice di Pace dell'Ufficio di Calitri Avv. Gerardo ROSA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **CASSANO Giuseppina** nei confronti della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Avellino con due atti di citazione, entrambi notificati il 18/04/2013, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., responsabili in solido dei danni subiti dall'attrice a causa della fauna selvatica;
- condanna l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., ed in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore CASSANO Giuseppina della somma di Euro 1.032,90, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo e fermo tecnico di €. 500,00;
- condanna l'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., ed in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi €. 1.252,50 (per la fase studio in €. 300,00, per la fase introduttiva in €. 150,00, per la fase istruttoria in €. 300,00, per la fase decisoria €. 400,00 e per spese non esenti in €. 102,50), oltre accessori di legge se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, e successive occorrendo;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.



Così deciso in Calitri il 24/10/2013

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
CALITRI (AV)

Deposito in cancelleria

il 24/10/2013

Il Giudice di Pace



Il Giudice di Pace  
Avv. Gerardo Rosa



# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CALITRI (Avellino)

Cod. Fisc. 91001940641  
Tel. e Fax (0827) 30409  
C.A.P. 83045

E' copia conforme all'originale esistente agli atti di questo Ufficio.

Calitri, li 28/10/2013

Il Cancelliere f.to Rosario Raho



A richiesta dell'avv. AMATO VERDEROSA si rilascia la seguente formula:

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Calitri, li 28/10/2013

Il Cancelliere f.to Rosario Raho

---

E' copia conforme alla prima rilasciata in "forma esecutiva".

Calitri, li 28/10/2013



Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE

Rosario Raho